

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Special Assist

## SPECIAL ASSIST

### LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

#### “ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

(G.U. N.319 DEL 24 DICEMBRE 2020)

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE: 29 OTTOBRE 2020

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE: 25 DICEMBRE 2020

| Decreto “Ristori” convertito  |  |
|---|--|
| <p><b>Contributo a fondo perduto per attività danneggiate dalle misure restrittive</b><br/> <b>Previsto contributo a fondo perduto per i soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (vedi tabella Allegato 1); detti soggetti devono avere partita Iva attiva al 25/10/20 (il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/20).</b></p>   | <p><b>Art. 1 art. - art. 13-duodecies (modificato)</b></p> |
| <p><b>Requisiti</b> – possono ottenere il contributo i soggetti che operano nei settori individuati e che presentano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. A tal fine si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p> <p>Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/1/19 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.</p> <p><b>Come ottenere il contributo</b> – le modalità sono diverse a seconda che i soggetti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 che non abbiano restituito il contributo indebitamente percepito - il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate con accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;</li> <li>• soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 – devono presentare apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10/6/20; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.</li> </ul> <p><b>A quanto ammonta l'importo del contributo</b> – anche per la determinazione dell'ammontare del contributo bisogna distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 - l'importo del contributo è determinato come quota (vedi percentuali della tabella Allegato 1) del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020;</li> <li>• soggetti con partita IVA attiva a partire dall'1/1/19 che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 - l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali (vedi percentuali della tabella Allegato 1) agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;</li> <li>• soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 – l'importo del contributo è determinato come quota (vedi percentuali della tabella Allegato 1) del valore calcolato sulla</li> </ul> |  |

# Special Assist

base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Come è noto, questi ultimi criteri consistono nell'applicazione di una percentuale (20%, 15% o 10%) diversa a seconda dell'importo dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente, da applicare alla differenza tra i ricavi o compensi del mese di aprile 2019 e i corrispondenti ricavi o compensi di aprile 2020.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Detta comunicazione, per quanto concerne i limiti, stabilisce che l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:

- 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori.

**Disposizioni attuative** - al contributo in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, co. da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e le altre disposizioni attuative della disposizione.

**Abrogazioni** - posto che è sostituito dal contributo in esame, viene abrogata la disposizione dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

## **Gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi - zone arancione e rosse – incremento del contributo a fondo perduto**

**Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:**

- **561030-gelaterie e pasticcerie;**
- **561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;**
- **563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;**
- **551000-Alberghi;**

**con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota del 150% indicata nell'allegato 1 al cd. decreto "Ristori".**

**Condizioni UE - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.**

**Art. 1, co. 14 – art. 13-duodecies (nuovo) (corrisponde a art. 1, co. 2 – art. 8, co. 6, decreto Ristori bis - confermato)**

## **Centri commerciali e produzioni industriali di alimenti e bevande - contributo a fondo perduto del DL "Ristori" anche nel 2021**

**Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 è riconosciuto nel 2021 agli operatori**

- **con sede operativa nei centri commerciali;**
- **delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/20 (nel limite di spesa di 280.000.000 euro).**

**Art. 1, co. 14-bis e 14-ter – art. 13-duodecies (nuovo) (corrisponde a art. 1, co. 4 e 5 – art. 8, co. 6, decreto Ristori bis - confermato) (nuovo)**

# Special Assist

| Misura del contributo riconosciuto nel 2021  |   |
|--|---|
| Soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell' <u>allegato 1</u>  | Soggetti che svolgono come attività prevalente un'attività che non rientra nell' <u>allegato 1</u>  |
| Il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1  | <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019;</li> <li>• è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del DL n. 34/2020 (percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'importo dei ricavi del periodo d'imposta precedente).</li> </ul> |
| <p><b>Istanza</b> - il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo modalità disciplinate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>Condizioni UE</b> - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.</p>  |   |
| <p><b>Contributo a fondo perduto per operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive– zone rosse</b></p> <p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, al 25/10/20, hanno i seguenti requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno la partita IVA attiva;</li> <li>• dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'<u>allegato 2</u> al decreto;</li> <li>• hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM del 3/11/20.</li> </ul>  | <p><i>Art. 1-bis – art. 13-duodecies (nuovo) (corrisponde a art. 2 – art. 8, co. 6, decreto Ristori bis - confermato)</i></p>   |
| <p><b>Condizioni</b> - il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/1/19.</p> <p><b>Accesso al contributo</b> - per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p> <p>Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10/6/20; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione</p> |   |

# Special Assist

| dell'istanza.   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Determinazione del contributo</b>  |  |  |
| Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto   | Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL n. 34 del 2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1/1/19                         | Soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'Art. 25 del DL n. 34 del 2020   |
| Determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell'Art. 25 del D.L. n. 34/2020.  | Determinato applicando le percentuali riportate nell' <u>allegato 2</u> agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche | Determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 25 del DL n. 34 del 2020 (che prevedono l'applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10% - a seconda dell'importo dei ricavi del periodo d'imposta precedente); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5.000.000 euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. |
| <p>Le predette quote sono riportate nell'<u>allegato 2</u> al decreto.</p> <p>In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b> - con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.</p> <p><b>Condizioni UE</b> - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.</p>  |  |  |
| <p><b>Estensione dell'applicazione dell'art. 1 del DL n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche</b></p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25.10.20, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 del decreto (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori).</p>  |  | <p><b>Art. 1-ter (nuovo)</b><br/>(corrisponde a art. 6 decreto Ristori quater - confermato)</p>  |
| <p><b>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del MEF il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.</p> |  | <p><b>Art. 3</b><br/>(sostanzialmente confermato)</p>  |
| <p><b>Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa</b></p> <p>Le procedure esecutive (aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) iniziate prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/2020 (30/4/20) sono soggette al regime di proroga della sospensione fino al 31/12/20;</p> <p>I pignoramenti (aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) eseguiti dal 25/10</p>  |  | <p><b>Art. 4</b><br/>(sostanzialmente confermato)</p>  |

# Special Assist

|   |  |
|---|--|
| <p>fino al 29/10/20 sono inefficaci.</p>  |  |
| <p><b>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</b><br/>         Il tax credit vacanze è riconosciuto per i periodi di imposta 2020 e 2021, una sola volta e utilizzabile dall'1/7 al 30/6/2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &amp; breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31/12/20.</p>   | <p><i>Art. 5, co. 6<br/>(sostanzialmente confermato)</i></p>   |
| <p><b>Export e fiere internazionali – previsti contributi</b><br/>         Gli interventi di supporto dell'apposita sezione del fondo rotativo, istituita dall'art. 91 del D.L. 104/2020, di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 251/1981 – che consistono in interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, co. 270, della legge n. 205/2017 - destinati ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali, sono estesi anche a imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.<br/>         È stato, inoltre, stabilito che, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1/3/20 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da PA o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni che saranno stabiliti con delibera del citato Comitato agevolazioni.</p> | <p><i>Art. 6<br/>(confermato)</i></p>  |
| <p><b>Trasporto con autobus scoperti – il sostegno rientra nel fondo per agenzie di viaggio e tour operator</b><br/>         Il fondo istituito con l'art. 182, co. 1, del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, incrementato di 10.000.000 euro per l'anno 2020, è stato esteso anche alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 422/1997 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.<br/>         Si ricorda che con decreto del MIBACT del 12/8/20 sono state stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.</p>   | <p><i>Art. 6-bis, co. 2<br/>(nuovo)<br/>(corrisponde a art. 12, co. 2, decreto Ristori quater - confermato)</i></p>      |
| <p><b>Esenzione dal reddito e dalla base imponibile Irap per alcuni contributi</b><br/>         È stato previsto che i seguenti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (pro rata deducibilità interessi passivi soggetti Irpef) e all'art. 109, co. 5, del TUIR (pro rata spese generali), né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributi previsti dall'art. 91, co. 3 del D.L. n. 104/2020, per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese che hanno come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo;</li> <li>• contributi a valere sul fondo di cui all'art. 183, co. 2, del D.L. n. 34/2020 istituito presso il MIBACT destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria,</li> </ul>  | <p><i>Art. 6-bis, co. 9 e 10 (nuovo)<br/>(corrisponde a art. 12, co. 4 e 5, decreto Ristori quater - confermato)</i></p> |

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre internazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributi di cui all'art. 182, co. 1, del D.L. n. 34/2020 previsti per agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici, nonché per imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane</li> <li>• cofinanziamenti concessi secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni, di cui all'art. 72, co. 1, lettera d) del D.L. n. 18/2020;</li> <li>• contributi previsti dall'art. 89 del D.L. n. 18/2020 per i settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.</li> </ul> <p>Per i settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui sopra, è previsto che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al 29/10/20 conservano la loro validità fino al 31/1/21.</p>  |   |
| <p><b>Imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura –contributi a fondo perduto</b><br/> <del>Sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilirà l'ambito soggettivo e i criteri per usufruire dei benefici.</del><br/> <del>Il contributo è, in ogni caso, riconosciuto:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• nel limite complessivo di 100.000.000 euro per il 2020;</del></li> <li><del>• nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni, la quale stabilisce che l'importo dell'aiuto per impresa non può superare:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>✓ 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</del></li> <li><del>✓ 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</del></li> </ul> </li> </ul>   | <p><i>Art. 7<br/>(soppresso)</i></p>                  |
| <p><b>Canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – credito d'imposta da ottobre a dicembre 2020 per imprese danneggiate dalle misure restrittive</b><br/> Per le imprese che operano nei settori danneggiati dalle misure restrittive (<b>vedi tabella Allegato 1</b>) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, spetta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il presupposto per l'accesso al bonus mensile è che i ricavi e compensi di ognuno dei predetti mesi risulti inferiore al 50% di quello del mese corrispondente del precedente anno.<br/> Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. La comunicazione, per quanto concerne i limiti di aiuto, prevede che l'importo per impresa non può superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di</li> </ul> | <p><i>Art. 8<br/>(sostanzialmente confermato)</i></p> |

7

# Special Assist

|  |   |
|--|---|
| <p>prodotti agricoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>• 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori.</li> </ul> <p>Detti soggetti potranno, dunque, accedere anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre al credito d'imposta di cui al citato art. 28 che, lo ricordiamo, riguarda il canone di locazione, di leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta, altresì, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio.</p> <p>La misura del credito d'imposta è del 60% del canone mensile. Per affitto azienda e tipologie contrattuali miste la misura dell'agevolazione è del 30%.</p> <p>Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.</p>   |   |
| <p><b>Credito d'imposta canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda -- zone rosse</b></p> <p>Spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 8 alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operano nei settori riportati nell'<u>allegato 2</u> al decreto;</li> <li>• oppure svolgono le attività di cui ai seguenti codici ATECO: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 79.1 – attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;</li> <li>✓ 79.11 – attività delle agenzie di viaggio;</li> <li>✓ 79.12 – attività dei tour operator;</li> </ul> </li> </ul> <p>che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/20.</p> <p>Anche in questo caso il presupposto per l'accesso al bonus mensile è che i ricavi e compensi di ognuno dei predetti mesi risulti inferiore al 50% di quello del mese corrispondente del precedente anno.</p> | <p><i>Art. 8-bis – art. 13-duodecies (nuovo) (corrisponde a art. 4 – art. 8, co. 6, decreto Ristori bis - confermato)</i></p> |
| <p><b>Cancellazione della 2° rata IMU per imprese danneggiate dalle misure restrittive</b></p> <p>Non è dovuta la 2° rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività danneggiate dalle misure restrittive (<b>vedi tabella Allegato 1</b>), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Detta comunicazione stabilisce, per quanto concerne i limiti di aiuto, che l'importo per impresa non può superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li>• 120.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>• 800.000 euro per le imprese che operano in tutti gli altri settori.</li> </ul>   | <p><i>Art. 9 (sostanzialmente confermato)</i></p>   |
| <p><b>Cancellazione della 2° rata IMU – estensione a ulteriori attività – zone rosse</b></p> <p>Per il 2020, non è dovuta la 2° rata dell'IMU che deve essere versata entro il 16/12/20, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai</p>  | <p><i>Art. 9-bis – art. 13-duodecies (nuovo)</i></p>  |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p>codici ATECO riportati nell'<u>allegato 2</u> al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 3/11/20.</p> <p>Resta ferma la corrispondente esenzione dalla 2° rata 2020 dell'IMU per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo prevista dall'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020;</li> <li>• gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'<u>allegato 1</u> al decreto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ul>  | <p><i>(corrisponde a art. 5 – art. 8, co. 6, decreto Ristori bis - confermato)</i></p>             |
| <p><b>Condizioni UE</b> - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.</p>   |  |
| <p><b>Individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu</b><br/>Non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020 in scadenza il prossimo 16/12 (in base all'art. 177, co. 1, lett.b) del D.L. n. 34/2020 – art. 78, D.L. n. 104/2020; artt. 9 e 9 bis del decreto in esame) solo se il gestore dell'attività economica coincide con il “soggetto passivo d'imposta”.</p>   | <p><i>Art. 9-ter, co. 1 (nuovo) (corrisponde a art. 8 decreto Ristori quater - confermato)</i></p> |
| <p><b>Imprese di pubblico esercizio – esonero dai nuovi tributi comunali</b><br/>Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate, dal 1/1/21 al 31/3/21, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, co. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 (detto canone sostituisce dal 2021, tra gli altri tributi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari).</p> <p>I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. n. 114/1998 sono esonerati, dal 1/1/21 al 31/3/21, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, co. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 (detto canone sostituisce dal 2021: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti).</p> <p>Sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo, dal 1/1/21 e fino al 31/3/21, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.</p> | <p><i>Art. 9-ter comma 2, 3 e 4 (nuovo)</i></p>  |
| <p><b>Proroga del termine di versamento del 2° acconto per i soggetti che applicano gli ISA – casi in cui si prescinde dalla diminuzione del fatturato</b><br/>La proroga al 30/4/21 del termine relativo al versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, prevista dall'art. 98, co. 1, del D.L. n. 104/2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla citata</p>   | <p><i>Art. 9 - quinquies (nuovo) (corrisponde a art. 6 decreto Ristori-bis -</i></p>               |

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| <p><b>disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/20;</li> <li>l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del DPCM 3/11/20.</li> </ul>  | <i>confermato</i>   |
| <p><b>Modello 770 - proroga del termine di presentazione</b><br/> È stato prorogato al 10/12/20 il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019.</p>  | <i>Art. 10<br/>(confermato)</i>   |
| <p><b>Contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 - detassazione</b><br/> Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, co. 5, del Tuir i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.<br/> L'agevolazione si applica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/20, e successive proroghe.</p>    | <i>Articolo 10-bis<br/>(nuovo)</i>  |
| <p><b>Sospensione dei versamenti tributari</b><br/> Per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3/11/20, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</li> <li>esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3/11/20 (zone arancioni e rosse);</li> <li>operano nei settori economici individuati nell'<u>allegato 2</u> al decreto;</li> <li>esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/11/20 (zone rosse),</li> </ul> | <i>Art. 13-ter<br/>(nuovo)<br/>(corrisponde a 7<br/>del decreto<br/>Ristori bis -<br/>confermato)</i> |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p><b>sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti delle             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973,</li> <li>✓ trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> </ul> </li> <li>• ai versamenti relativi all'Iva;</li> </ul> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/3/21 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/3/21.</p>  |  |
| <p><b>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</b></p> <p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.</li> <li>• Iva;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali.</li> </ul> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/3/21 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16/3/21.</p> <p>La sospensione riguarda i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercenti attività d'impresa, arte o professione con:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;</li> <li>✓ ricavi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/20;</li> <li>✓ diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</li> </ul> </li> <li>• esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività dopo il 30/11/19;</li> <li>• soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</li> <li>• soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse (individuate al 26/11/20);</li> <li>• soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse (individuate al 26/11/20).</li> </ul> | <p><i>Art. 13-quater (nuovo) (corrisponde a ex art. 2 decreto Ristori quater - confermato)</i></p> |
| <p><b>2° acconto imposte sui redditi e Irap - proroga del termine di versamento</b></p> <p>Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap in scadenza il 30/11/20 è prorogato al 10/12/20. Per alcuni soggetti (sottoelencati) il versamento è prorogato al 30/4/21.</p>   | <p><i>Art. 13-quinquies (nuovo) (corrisponde a art. 1 decreto Ristori quater - confermato)</i></p> |
| <p><b>Conferma proroga versamento al 30/4/21 per i soggetti ISA</b> – per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità resta ferma la proroga al 30/4/2021 prevista all'art. 98 del D.L. n. 104/2020, e all'art. <b>9-quinquies</b>. Detti soggetti versano la 2° o unica rata dell'acconto dell'Ires e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020</p>  |  |

# Special Assist

entro il 30/4/2021 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato nei confronti dei soggetti che esercitano:

- attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2, con domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse;
- l'attività di gestione di ristoranti in zone arancioni.

**Proroga del versamento al 30/4/21 per soggetti con determinati requisiti** - è prorogato al 30/4/21 il termine di versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020, per le imprese che hanno i seguenti requisiti:

- imprese con:
  - ✓ domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
  - ✓ ricavi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/20;
  - ✓ una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- imprese che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (individuate al 26/11/20), ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni (individuate al 26/11/20).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/4/21.

**Proroga al 30/4/21 Irap non versata per errore nella determinazione dei limiti del "Quadro temporaneo"** - è dovuta entro il 30/4/21, senza applicazioni di sanzioni né interessi, l'Irap non versata in caso di errore nella determinazione dell'esonero Irap del saldo 2019 e della 1° rata di acconto 2020 previsto dall'art. 24 del D.L. n. 34/2020, riconducibile al calcolo dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Dichiarazione Ires e Irap - proroga del termine di presentazione</b><br/>È stato prorogato dal 30/11/20 al 10/12/20 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione Ires e Irap.</p>  | <p><i>Art. 13-sexies<br/>(nuovo)<br/>(ex articolo 3<br/>decreto Ristori<br/>quater -<br/>confermato)</i></p>         |
| <p><b>Rottamazioni e saldo e stralcio – una nuova proroga dei termini</b><br/>Differiti all'1/3/21 i termini di versamento relativi alle agevolazioni "rottamazione" e "saldo e stralcio" già differiti dall'art. 68, co. 3, del D.L. n. 18/2020. Il differimento riguarda le rate, da corrispondere nell'anno 2020, relative alle definizioni di cui agli art.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 e 5 del D.L. n. 119/2018;</li> <li>• 16-bis del D.L. n. 34/2019;</li> <li>• 1, co. 190 e 193, della legge n. 145/2018.</li> </ul> <p>Il differimento si riferisce dunque, al versamento degli importi dovuti dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione entro il 30.4.2019;</li> <li>• ex D.L. n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34 del 2019 e hanno presentato l'istanza di adesione entro il 30.4.2019;</li> <li>• affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter",</li> </ul> | <p><i>Art. 13-septies<br/>(nuovo)<br/>(corrisponde a<br/>art. 4 decreto<br/>Ristori quater -<br/>confermato)</i></p> |

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>presentando l'istanza di adesione entro il 30.4.2019 (somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione entro il 31.7.2019;</li> <li>• ex D.L. n. 148 del 2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34 del 2019 e hanno presentato l'istanza di adesione entro il 31.7.2019.</li> </ul> <p>Differito all'1/3/21 il termine di versamento relativo alla 2° rata (pari al 20%) dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, di cui all'art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018, che hanno presentato l'istanza di adesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30/4/19;</li> <li>• entro il 31/7/19 usufruendo della proroga disposta dal D.L. n. 34/2019.</li> </ul> <p>Rientra nel differimento anche la rata del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31/3/20.</p>                  |   |
| <p>Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco<br/>Il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (art. 110, co. 6, lettere a) e b), regio decreto n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 20% entro il 18/12;</li> <li>• per il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, in rate mensili di pari importo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la prima con scadenza 22/1/21;</li> <li>2) le altre entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30/6/21.</li> </ol> </li> </ul>   | <p><i>Art. 13-novies (nuovo)<br/>(corrisponde art. 5 decreto Ristori quater - confermato)</i></p>       |
| <p>Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione<br/>Per effetto delle modifiche all'istituto della dilazione dei ruoli, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all'eventuale decadenza della richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione;</li> <li>• non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza);</li> <li>• non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</li> <li>• non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</li> </ul> | <p><i>Art. 13-decies (nuovo)<br/>(ex art. 7 decreto Ristori quater - confermato)</i></p>                |
| <p>Enti del Terzo settore - fondo straordinario<br/>È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70.000.000 euro per il 2021, per interventi in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991;</li> <li>• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle</li> </ul>   | <p><i>Art. 13-quaterdecies (nuovo)<br/>(corrisponde a art. 15 decreto Ristori bis - confermato)</i></p> |

# Special Assist

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>onus di cui all'art. 10 del DLGS n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe.</b></li> </ul>  |   |
| <p><b>Ripartizione risorse</b> – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si stabiliranno i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome.</p>  |   |
| <p><b>Lampedusa e Linosa – adempimenti tributari e contributivi sospesi</b></p> <p><b>I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>effettuano nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'Iva i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21/12/20 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data;</b></li> <li><b>possono avvalersi della facoltà di versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 rateizzandolo fino a un massimo di 24 rate mensili a decorrere dall'1/1/21, ai sensi dell'art. 97 del D.L. n. 104/2020.</b></li> </ul>   | <p><b>Art. 13-septiesdecies (nuovo) (ex art. 18 decreto Ristori bis - confermato)</b></p> |
| <p><b>Condizioni UE</b> - per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti UR relativi agli aiuti "de minimis".</p> <p><b>Istanza</b> - i soggetti che intendono avvalersi della riduzione al 40% dei versamenti devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.</p>   |   |
| <p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p><b>Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto-legge 14/8/20, n. 104, la medesima indennità pari a 1.000 euro è nuovamente erogata una tantum.</b></p> <p><b>Inoltre, sono erogate, previa domanda entro il 30/11/20 all'INPS, le seguenti indennità (non cumulabili tra loro e con il Reddito di emergenza).</b></p>   | <p><b>Art. 15 (confermato)</b></p>  |
| <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 29/10/20 (entrata in vigore del Decreto Ristori) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate in tale periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>È inoltre riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione (in presenza di specifici requisiti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15/6/15, n. 81;</li> <li>lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31/3/98, n. 114.</li> </ul> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1/1/19 al 29/10/20 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro.</p> <p>Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7</p> |   |

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| contributi giornalieri versati dall'1/1/19 al 29/10/20, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.   |   |
| <p><b>Produzione di prodotti ortofrutticoli –contributo</b><br/> <b>Alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.</b></p>  | <p><b>Art. 16-ter (nuovo)</b><br/> <i>(corrisponde a art. 22 decreto Ristori bis - confermato)</i></p>    |
| <p><b>Limite di spesa</b> - è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20.000.000 euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al DLGS n. 150 del 2012.</p> <p><b>Ripartizione</b> - è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.</p> <p><b>Condizioni UE</b> - è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del MIPAAF sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del le disposizioni.</p>  |   |
| <p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b><br/> Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al co. 1, sono presentate entro il 30/11/20 tramite la piattaforma informatica di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A.</p> <p><b>Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31/10/20 e non rinnovati.</b></p> <p>Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'art. 96 del decreto-legge 17/3/20, n. 18, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.</p> | <p><b>Art. 17 (modificato)</b></p>  |
| <p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b><br/> Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di</p>  | <p><b>Art. 17-bis (nuovo)</b><br/> <i>(corrisponde a art. 11 decreto Ristori quater - modificato)</i></p> |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p>cui all'art. 67, co. 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18 del 2020 e successive proroghe.</p>  |  |
| <p><b>Farmacie – prestazioni di telemedicina nei piccoli comuni – credito d'imposta</b><br/> Alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina (che potranno essere erogate previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento). Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24;</li> <li>• non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244 del 2007, e di 700.000 euro di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 (pro rata deducibilità interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5 (pro rata deducibilità spese generali), del Tuir.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/13, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".</p> | <p><i>Articolo 19-septies (nuovo)</i></p>  |
| <p><b>Disposizioni attuative</b> – rimesse ad un decreto del Ministro della salute stabilirà i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni.</p>   |  |
| <p><b>Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario</b><br/> Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.</p>   | <p><i>Art. 27 (sostanzialmente confermato)</i></p>   |
| <p><b>Imposte dovute in base ad accordi internazionali - interessi</b><br/> Nel caso in cui sono dovute imposte o maggiori imposte in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, si applicano gli interessi al 5% a decorrere dalla data dei predetti accordi.</p>   | <p><i>Art. 31-octies (nuovo)</i></p>   |
| <p><b>Modifiche al Fondo Ristorazione</b><br/> Le risorse del Fondo Ristorazione relative all'anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già presentate entro il 15/12/20 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020. Gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l'attività di ristorazione solo in via secondaria e accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Ammesso anche il codice Ateco 2007 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole" e gli itturismi (ai soli fini della presente procedura devono indicare il codice ATECO 56.10.12). Passa a 450 milioni di</p>  | <p><i>Art. 31-decies (nuovo) (corrisponde a art. 21 decreto Ristori quater - confermato)</i></p> |

## Special Assist

euro il Fondo Ristorazione, istituito dall'art. 58 del decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Tabella Allegato 1 al D.L. 137/2020

| Codice ATECO  | %       |
|---|---------|
| 493210 - Trasporto con taxi   | 100,00% |
| 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente   | 100,00% |
| 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano                                    | 200,00% |
| 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA   | 100,00% |
| 551000 - Alberghi   | 150,00% |
| 552010 - Villaggi turistici   | 150,00% |
| 552020 - Ostelli della gioventù   | 150,00% |
| 552030 - Rifugi di montagna   | 150,00% |
| 552040 - Colonie marine e montane   | 150,00% |
| 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence  | 150,00% |
| 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  | 150,00% |
| 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  | 150,00% |
| 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  | 150,00% |
| 561011-Ristorazione con somministrazione  | 200,00% |
| 561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  | 200,00% |
| 561030-Gelaterie e pasticcerie  | 150,00% |
| 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti  | 150,00% |
| 561042-Ristorazione ambulante   | 200,00% |
| 561050-Ristorazione su treni e navi   | 200,00% |
| 562100-Catering per eventi, banqueting  | 200,00% |
| 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina   | 150,00% |
| 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  | 200,00% |
| 591400-Attività di proiezione cinematografica   | 200,00% |
| 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport   | 200,00% |
| 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento   | 200,00% |
| 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca                                   | 200,00% |
| 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  | 200,00% |
| 823000-Organizzazione di convegni e fiere   | 200,00% |
| 855209 - Altra formazione culturale   | 200,00% |
| 900101 - Attività nel campo della recitazione   | 200,00% |
| 900109 - Altre rappresentazioni artistiche  | 200,00% |
| 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  | 200,00% |
| 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  | 200,00% |
| 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  | 200,00% |
| 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  | 200,00% |
| 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)   | 200,00% |
| 931110-Gestione di stadi  | 200,00% |

## Special Assist

|  |         |
|--|---------|
| 931120-Gestione di piscine   | 200,00% |
| 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti   | 200,00% |
| 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca   | 200,00% |
| 931200-Attività di club sportivi   | 200,00% |
| 931300-Gestione di palestre  | 200,00% |
| 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi                                     | 200,00% |
| 931999-Altre attività sportive nca   | 200,00% |
| 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici  | 200,00% |
| 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili   | 400,00% |
| 932930-Sale giochi e biliardi  | 200,00% |
| 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca   | 200,00% |
| 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  | 200,00% |
| 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)                      | 200,00% |
| 960420-Stabilimenti termali  | 200,00% |
| 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie   | 200,00% |
| 493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca   | 100,00% |
| 503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)                    | 100,00% |
| 619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point   | 50,00%  |
| 742011-Attività di fotoreporter  | 100,00% |
| 742019-Altre attività di riprese fotografiche  | 100,00% |
| 855100-Corsi sportivi e ricreativi   | 200,00% |
| 855201-Corsi di danza  | 100,00% |
| 920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone          | 100,00% |
| 960110-Attività delle lavanderie industriali   | 100,00% |
| 477835-Commercio al dettaglio di bomboniere  | 100,00% |
| 522130-Gestione di stazioni per autobus  | 100,00% |
| 931992-Attività delle guide alpine   | 200,00% |
| 743000-Traduzione e interpretariato  | 100,00% |
| 561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto                           | 50,00%  |
| 910100-Attività di biblioteche ed archivi  | 200,00% |
| 910200-Attività di musei   | 200,00% |
| 910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  | 200,00% |
| 910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                     | 200,00% |
| 205102-Fabbricazione di articoli esplosivi   | 100,00% |

## Tabella Allegato 2 al D.L. 137/2020

| Codice ATECO | Descrizione   | %    |
|--------------|---|------|
| 47.19.10     | Grandi magazzini  | 200% |
| 47.19.90     | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari                              | 200% |
| 47.51.10     | Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa      | 200% |
| 47.51.20     | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria   | 200% |
| 47.53.11     | Commercio al dettaglio di tende e tendine   | 200% |
| 47.53.12     | Commercio al dettaglio di tappeti   | 200% |
| 47.53.20     | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)          | 200% |
| 47.54.00     | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati                                  | 200% |
| 47.64.20     | Commercio al dettaglio di natanti e accessori   | 200% |
| 47.72.10     | Commercio al dettaglio di calzature e accessori   | 200% |
| 47.78.34     | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori   | 200% |
| 47.59.10     | Commercio al dettaglio di mobili per la casa  | 200% |
| 47.59.20     | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame                           | 200% |
| 47.59.40     | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico                       | 200% |
| 47.59.60     | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti   | 200% |
| 47.59.91     | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
| 47.59.99     | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  | 200% |
| 47.63.00     | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati                    | 200% |

# Special Assist

|          |  |      |
|----------|--|------|
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  | 200% |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle   | 200% |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  | 200% |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio   | 200% |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria  | 200% |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio   | 200% |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)  | 200% |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  | 200% |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi   | 200% |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere   | 200% |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)                     | 200% |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti   | 200% |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  | 200% |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo   | 200% |
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)                  | 200% |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)  | 200% |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  | 200% |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  | 200% |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato   | 200% |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  | 200% |
| 47.79.40 | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)   | 200% |
| 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofruttili  | 200% |
| 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici  | 200% |
| 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne  | 200% |
| 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca  | 200% |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento   | 200% |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie  | 200% |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti   | 200% |
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio                          | 200% |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso                                   | 200% |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  | 200% |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca   | 200% |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)                  | 200% |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza   | 200% |
| 96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure   | 200% |
| 96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing   | 200% |
| 96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d'incontro  | 200% |
| 96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)  | 200% |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca   | 200% |

**Tabella Allegato 4 al D.L. 137/2020**

# Special Assist

| CODICE<br>ATECO | DESCRIZIONE   | %    |
|-----------------|---|------|
| 461201 46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti   | 100% |
| 461403 46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio   | 100% |
| 461501 46 15 01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche   | 100% |
| 461503 46 15 03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera  | 100% |
| 461505 46 15 05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
| 461506 46 15 06 | Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta   | 100% |
| 461507 46 15 07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta  | 100% |
| 461601 46 16 01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento  | 100% |
| 461602 46 16 02 | Agenti e rappresentanti di pellicce   | 100% |
| 461603 46 16 03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)   | 100% |
| 461604 46 16 04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima   | 100% |
| 461605 46 16 05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori   | 100% |
| 461606 46 16 06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio   | 100% |
| 461607 46 16 07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi  | 100% |
| 461608 46 16 08 | Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle  | 100% |